Gazzetta ufficiale L 62

dell'Unione europea



in lingua italiana

Legislazione

63° anno

1

7

2 marzo 2020

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

★ Regolamento (UE) 2020/283 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA

DIRETTIVE

- ★ Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento
- ★ Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese

II Atti non legislativi

DECISIONI

24



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Decisione (UE) 2020/287 del Consiglio del 27 febbraio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 3, 6 e 16, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, e le proposte di autorizzazione per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici

IT

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2020/283 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2020

che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (3) stabilisce, tra l'altro, le norme sull'archiviazione e sullo scambio con mezzi elettronici di informazioni specifiche in materia di IVA.
- (2) La crescita del commercio elettronico («e-commerce») facilita la vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri. In tale contesto per commercio elettronico transfrontaliero si intende una cessione o prestazione per la quale l'IVA è dovuta in uno Stato membro ma il cedente o prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in un territorio terzo o in un paese terzo. Tuttavia imprese fraudolente, stabilite in uno Stato membro o in un territorio terzo o in un paese terzo, sfruttano le opportunità offerte dal commercio elettronico per ottenere vantaggi di mercato sleali evadendo i loro obblighi in materia di IVA. Ove si applica il principio dell'imposizione nel luogo di destinazione, gli Stati membri di consumo hanno bisogno di strumenti adeguati per individuare e controllare tali imprese fraudolente in quanto i consumatori non hanno obblighi contabili. È importante lottare contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA derivanti dal comportamento fraudolento di alcune imprese nel settore del commercio elettronico transfrontaliero.
- (3) Finora la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri («autorità fiscali») nella lotta alla frode in materia di IVA si è solitamente basata sulla documentazione tenuta dalle imprese che sono direttamente coinvolte nell'operazione imponibile. Nelle cessioni e prestazioni transfrontaliere da imprese a consumatori, tipiche del commercio elettronico, è possibile che tali informazioni non siano direttamente disponibili. Pertanto sono necessari nuovi strumenti affinché le autorità fiscali possano lottare efficacemente contro la frode in materia di IVA.

⁽¹⁾ Parere del 17 dicembre 2019. Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

²) GU C 240 del 16.7.2019, pag. 29.

^(*) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

- (4) Per la maggior parte degli acquisti online transfrontalieri effettuati dai consumatori nell'Unione, i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di servizi di pagamento. Al fine di prestare servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni specifiche che gli permettono di identificare il destinatario o beneficiario di tale pagamento transfrontaliero, oltre all'indicazione della data, dell'importo e dello Stato membro di origine dello stesso. Le autorità fiscali necessitano di tali informazioni per svolgere i loro compiti fondamentali di individuazione delle imprese fraudolente e di controllo dei debiti in materia di IVA in relazione alle cessioni e prestazioni transfrontaliere da imprese a consumatori. È pertanto necessario e proporzionato che le informazioni pertinenti ai fini dell'IVA detenute dai prestatori di servizi di pagamento siano messe a disposizione degli Stati membri e che gli Stati membri possano archiviarle nei loro sistemi elettronici nazionali e le trasmettano a un sistema elettronico centrale di informazioni dei pagamenti per individuare e lottare contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA, in particolare per quanto riguarda le cessioni e prestazioni da imprese a consumatori.
- (5) Dotare gli Stati membri degli strumenti per la raccolta, l'archiviazione e la trasmissione delle informazioni fornite dai prestatori di servizi di pagamento e consentire ai funzionari di collegamento di Eurofisc di accedere a tali informazioni in caso via sia una connessione con una inchiesta su una sospetta frode a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA è una misura necessaria e proporzionata per lottare efficacemente contro la frode in materia di IVA. Tali strumenti sono essenziali in quanto le autorità fiscali necessitano di tali informazioni per il controllo dell'IVA al fine di tutelare le entrate pubbliche così come le imprese che operano legalmente negli Stati membri, il che a sua volta protegge l'occupazione e i cittadini dell'Unione.
- (6) È importante che il trattamento da parte degli Stati membri delle informazioni relative ai pagamenti sia proporzionato all'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA. Pertanto le informazioni su consumatori o pagatori e su pagamenti che hanno scarsa probabilità di essere connessi ad attività economiche non dovrebbero essere raccolte, archiviate o trasmesse dagli Stati membri.
- (7) Al fine di conseguire più efficacemente l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA, dovrebbe essere istituito un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti («CESOP»), a cui gli Stati membri trasmettano le informazioni sui pagamenti da essi raccolte e che possono archiviare a livello nazionale. Il CESOP dovrebbe archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri. Il CESOP dovrebbe fornire un quadro completo dei pagamenti che i beneficiari hanno ricevuto da pagatori situati negli Stati membri e mettere i risultati di analisi specifiche di informazioni a disposizione dei funzionari di collegamento di Eurofisc. Il CESOP dovrebbe essere in grado di riconoscere le registrazioni multiple degli stessi pagamenti, ad esempio lo stesso pagamento potrebbe essere comunicato sia dalla banca che dall'emittente della carta di un determinato pagatore, di pulire le informazioni ricevute dagli Stati membri, ad esempio eliminando i duplicati e rettificando gli errori nei dati, e dovrebbe consentire ai funzionari di collegamento di Eurofisc di effettuare controlli incrociati tra le informazioni sul pagamento e le informazioni sull'IVA di cui dispongono, di effettuare ricerche a fini di indagini su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA e aggiungere informazioni supplementari.
- (8) La tassazione è un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell'Unione e degli Stati membri e ciò è stato riconosciuto con riguardo alle restrizioni che possono essere imposte agli obblighi e ai diritti previsti ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le limitazioni ai diritti di protezione dei dati sono necessarie a causa della natura e del volume delle informazioni che provengono dai prestatori di servizi di pagamento e devono basarsi sulle condizioni specifiche di cui alla direttiva (UE) 2020/284 (6). Poiché le informazioni di pagamento sono particolarmente sensibili, è necessario fare chiarezza, in tutte le fasi del trattamento dei dati, su chi è il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
- (9) È pertanto necessario applicare restrizioni ai diritti della persona interessata in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010. La piena applicazione dei diritti e degli obblighi degli interessati comprometterebbe infatti gravemente l'obiettivo di lottare efficacemente contro le frodi in materia di IVA e consentirebbe agli interessati di ostacolare le analisi e le indagini in corso a causa dell'ingente volume di informazioni trasmesse dai prestatori di servizi di pagamento e della possibile proliferazione di richieste rivolte dagli interessati agli Stati membri, alla Commissione o a entrambi. Questo inficerebbe la capacità delle autorità fiscali di perseguire l'obiettivo del presente regolamento

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

^(°) Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di determinati requisiti prestatori di servizi di pagamento (Cfr. pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale).

compromettendo le ricerche, le analisi, le indagini e le procedure svolte in conformità del presente regolamento. Pertanto, è opportuno applicare restrizioni ai diritti della persona interessata nel trattamento delle informazioni in conformità del presente regolamento. L'obiettivo di combattere la frode in materia di IVA non può pertanto essere conseguito con altri mezzi meno restrittivi di pari efficacia.

- (10) Solo i funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero accedere alle informazioni sui pagamenti archiviate nel CESOP e unicamente allo scopo di lottare contro la frode in materia di IVA. Tali informazioni potrebbero essere usate per accertare, oltre all'IVA, anche altri contributi, dazi e imposte, come stabilito dal regolamento (UE) n. 904/2010. Tali informazioni non dovrebbero essere usate per altri fini, ad esempio per fini commerciali.
- (11) Nel trattare le informazioni sui pagamenti conformemente al presente regolamento, ciascuno Stato membro dovrebbe rispettare i limiti di quanto è proporzionato e necessario a fini di indagini su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA.
- (12) È importante che, allo scopo di tutelare i diritti e gli obblighi a norma del regolamento (UE) 2016/679, le informazioni relative ai pagamenti non siano usate per il processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e dovrebbero pertanto essere sempre verificate facendo riferimento ad altre informazioni fiscali a disposizione delle autorità fiscali.
- (13) Allo scopo di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro le frodi fiscali e nell'individuazione degli autori delle frodi è necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione delle informazioni riguardanti i beneficiari e i pagamenti in relazione a servizi di pagamento che essi forniscono per un periodo di tre anni civili. Tale periodo offre agli Stati membri tempo sufficiente per eseguire controlli efficaci e per indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA ed è proporzionato tenuto conto dell'ingente volume di informazioni sui pagamenti e della sensibilità delle stesse in termini di protezione dei dati personali.
- (14) Mentre i funzionari di collegamento di Eurofisc dovrebbero avere la possibilità di accedere alle informazioni sui pagamenti archiviati nel CESOP con l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA, persone debitamente accreditate dalla Commissione dovrebbero poter avere accesso a tali informazioni unicamente allo scopo di sviluppare e mantenere il CESOP. Tutte le persone che accedono a tali informazioni sono vincolate dalle norme in materia di riservatezza stabilite nel regolamento (UE) n. 904/2010.
- (15) Poiché l'attuazione del CESOP richiederà nuovi sviluppi tecnologici, è necessario posticipare l'applicazione del presente regolamento al fine di permettere agli Stati membri e alla Commissione di mettere a punto tali tecnologie.
- (16) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo alle misure tecniche per l'istituzione e il mantenimento del CESOP; i compiti della Commissione inerenti alla gestione del CESOP sul piano tecnico; i dettagli tecnici necessari per garantire la connessione e l'operabilità generale tra i sistemi elettronici nazionali e il CESOP; i formulari elettronici standard per la raccolta delle informazioni dai prestatori di servizi di pagamento i dettagli tecnici e di altro tipo concernenti l'accesso alle informazioni da parte dei funzionari di collegamento di Eurofisc; le modalità pratiche di identificazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc che hanno accesso al CESOP; le procedure che consentono l'adozione di opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative per lo sviluppo e il funzionamento del CESOP; i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda le funzioni del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e riguardo alle modalità procedurali relative a Eurofisc. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (⁷).
- (17) Le frodi in materia di IVA rappresentano un problema comune a tutti gli Stati membri. Gli Stati membri da soli non dispongono delle informazioni necessarie a garantire che le norme sull'IVA nel commercio elettronico transfrontaliero siano applicate correttamente e a lottare contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico transfrontaliero. Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia la lotta contro la frode in materia di IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri in caso di commercio elettronico transfrontaliero, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (18) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. A tale proposito il presente regolamento limita rigorosamente la quantità di dati personali che devono essere messi a disposizione degli Stati membri. Il trattamento delle informazioni relative ai pagamenti a norma del presente regolamento dovrebbe avere luogo unicamente al fine di lottare contro la frode in materia di IVA.
- (19) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 14 marzo 2019 (8).
- (20) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 904/2010,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

ΙT

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
 - «s) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), o una persona fisica o giuridica che beneficia di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 di tale direttiva;
 - t) "pagamento": fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2366 una "operazione di pagamento" quale definita all'articolo 4, punto 5, di tale direttiva o una "rimessa di denaro" quale definita all'articolo 4, punto 22, di tale direttiva;
 - u) "pagatore": un pagatore quale definito all'articolo 4, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366;
 - v) "beneficiario": un beneficiario quale definito all'articolo 4, punto 9, della direttiva (UE) 2015/2366.
 - (*) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»;
- 2) il Capo V è modificato come segue:
 - a) il titolo del capo V è sostituito dal seguente:

«RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI SPECIFICHE»;

b) è inserita la seguente intestazione prima dell'articolo 17:

«SEZIONE 1

Accesso automatizzato a informazioni specifiche archiviate nei sistemi elettronici nazionali»;

c) dopo l'articolo 24 è inserita l'intestazione seguente:

«SEZIONE 2

Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti

Articolo 24 bis

La Commissione elabora, mantiene, ospita e gestisce sul piano tecnico un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti ("CESOP" — *Central electronic system of payment information*) ai fini delle indagini sulle sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA.

Articolo 24 ter

1. Ogni Stato membro raccoglie le informazioni sui beneficiari e sui pagamenti di cui all'articolo 243 ter della direttiva 2006/112/CE.

⁽⁸⁾ GU C 140 del 16.4.2019, pag. 4.

Ogni Stato membro raccoglie le informazioni di cui al primo comma dai prestatori di servizi di pagamento:

- a) entro la fine del mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono;
- b) per mezzo di un formulario elettronico standard.
- 2. Ogni Stato membro può archiviare le informazioni raccolte in conformità del paragrafo 1 in un sistema elettronico nazionale.
- 3. L'ufficio centrale di collegamento ovvero i servizi di collegamento o i funzionari competenti designati dall'autorità competente di ogni Stato membro trasmettono al CESOP le informazioni raccolte in conformità del paragrafo 1 entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre civile cui le informazioni si riferiscono.

Articolo 24 quater

ΙT

- 1. Il CESOP dispone delle seguenti funzionalità riguardo alle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 24 ter, paragrafo 3:
- a) archiviazione delle informazioni;
- b) aggregazione delle informazioni in relazione a ciascun beneficiario;
- c) analisi delle informazioni archiviate, unitamente alle pertinenti informazioni mirate comunicate o raccolte a norma del presente regolamento;
- d) messa a disposizione delle informazioni di cui alle lettere a), b) o c) del presente paragrafo ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1.
- 2. Il CESOP conserva le informazioni di cui al paragrafo 1, per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno in cui le informazioni sono state trasmesse.

Articolo 24 quinquies

L'accesso al CESOP è autorizzato soltanto ai funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che dispongano di un'identificazione personale dell'utente per il CESOP e a condizione che tale accesso riguardi un'indagine su un caso di sospetta frode a danno dell'IVA o sia finalizzato a individuare casi di frode in materia di IVA.

Articolo 24 sexies

La Commissione adotta mediante atti di esecuzione quanto segue:

- a) le misure tecniche per l'istituzione e il mantenimento del CESOP;
- b) i compiti della Commissione inerenti alla gestione del CESOP sul piano tecnico;
- c) i dettagli tecnici delle infrastrutture e degli strumenti necessari per garantire la connessione e l'operabilità generale tra i sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 ter e il CESOP;
- d) i formulari elettronici standard di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 1, secondo comma, lettera b);
- e) i dettagli tecnici e di altro tipo concernenti l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 24 quater, paragrafo 1, lettera d);
- f) le modalità pratiche di identificazione dei funzionari di collegamento di Eurofisc di cui all'articolo 36, paragrafo 1, che avrà accesso al CESOP in conformità dell'articolo 24 quinquies;
- g) le procedure utilizzate dalla Commissione che, in qualsiasi momento, garantiscono che le opportune misure di sicurezza tecniche e organizzative per lo sviluppo e il funzionamento del CESOP siano applicate;
- h) i ruoli e le responsabilità degli Stati membri e della Commissione per quanto riguarda le funzioni del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma dei regolamenti (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 24 septies

ΙT

- 1. I costi di elaborazione, funzionamento e mantenimento del CESOP sono a carico del bilancio generale dell'Unione. Tali costi includono i costi della connessione protetta tra il CESOP e i sistemi elettronici nazionali di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 2, nonché quelli dei servizi necessari per lo svolgimento delle funzionalità elencate all'articolo 24 quater, paragrafo 1.
- 2. Ciascuno Stato membro è responsabile di tutti gli sviluppi necessari del proprio sistema elettronico nazionale di cui all'articolo 24 ter, paragrafo 2, e si fa carico dei costi ad essi connessi.»;
- (*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
- (**) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
- 3) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Articolo 37

- 1. Il presidente di Eurofisc presenta una relazione annuale delle attività di tutti gli ambiti di attività al comitato di cui all'articolo 58, paragrafo 1. La relazione annuale contiene almeno:
- a) il numero totale degli accessi al CESOP;
- b) i risultati operativi basati sulle informazioni a cui si è avuto accesso e trattate a norma dell'articolo 24 quinquies, come individuati dai funzionari di collegamento di Eurofisc;
- c) una valutazione circa la qualità dei dati trattati nel CESOP.»;
- 2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità procedurali relative a Eurofisc. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
- 4) all'articolo 55 è inserito il paragrafo seguente:
 - «1 bis. Le informazioni di cui al capo V, sezione 2, sono utilizzate unicamente per le finalità di cui al paragrafo 1, e ove tali informazioni siano state verificate facendo riferimento ad altre informazioni fiscali a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020

Per il Consiglio Il president Z. MARIĆ

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2020/284 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2020

che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (³) stabilisce gli obblighi contabili generali dei soggetti passivi in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) La crescita del commercio elettronico («e-commerce») facilita la vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri. In tale contesto, per commercio elettronico transfrontaliero si intende una cessione o prestazione per la quale l'IVA è dovuta in uno Stato membro ma il cedente o prestatore è stabilito in un altro Stato membro o in un territorio terzo o in un paese terzo. Tuttavia le imprese fraudolente sfruttano le possibilità offerte dal commercio elettronico per ottenere vantaggi di mercato sleali evadendo i loro obblighi in materia di IVA. Ove si applica il principio dell'imposizione nel luogo di destinazione, gli Stati membri di consumo hanno bisogno di strumenti adeguati per individuare e controllare tali imprese fraudolente in quanto i consumatori non hanno obblighi contabili. È importante lottare contro le frodi transfrontaliere in materia di IVA derivanti dal comportamento fraudolento di alcune imprese nel settore del commercio elettronico transfrontaliero.
- (3) Per la maggior parte degli acquisti online effettuati dai consumatori nell'Unione, i pagamenti sono eseguiti tramite prestatori di servizi di pagamento. Al fine di prestare servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento detiene informazioni specifiche che gli permettono di identificare il destinatario o beneficiario di tale pagamento, oltre all'indicazione della data, dell'importo e dello Stato membro di origine dello stesso, nonché informazioni volte a stabilire se il pagamento è disposto nei locali dell'esercente. Tale informazione è di particolare importanza nel contesto di un pagamento transfrontaliero, in cui il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro o in un territorio terzo o in un paese terzo. Le autorità fiscali degli Stati membri («autorità fiscali») necessitano tali informazioni per svolgere i loro compiti fondamentali di individuazione delle imprese fraudolente e di controllo dei debiti in materia di IVA. È pertanto necessario che i prestatori di servizi di pagamento mettano tali informazioni a disposizione delle autorità fiscali per aiutarle a individuare e lottare contro le frodi in materia di IVA.
- (4) Al fine di lottare contro le frodi in materia di IVA è importante obbligare i prestatori di servizi di pagamento a conservare una documentazione sufficientemente dettagliata e a comunicare determinati pagamenti transfrontalieri definiti come tali in ragione della localizzazione del pagatore e della localizzazione del beneficiario. È pertanto necessario definire i concetti di localizzazione del pagatore e di localizzazione del beneficiario, nonché i mezzi per l'individuazione di tali localizzazioni. La localizzazione del pagatore e del beneficiario dovrebbe far scattare gli obblighi di conservazione della documentazione e di comunicazione unicamente per i prestatori di servizi di pagamento stabiliti nell'Unione e tali obblighi dovrebbero far salve le norme di cui alla direttiva 2006/112/CE e al regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (4) per quanto riguarda il luogo delle operazioni imponibili.

⁽¹⁾ Parere del 17 dicembre 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 240 del 16.7.2019, pag. 33.

⁽³⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

- (5) Sulla base delle informazioni già in loro possesso, i prestatori di servizi di pagamento sono in grado di individuare la localizzazione del pagatore e del beneficiario in relazione ai servizi di pagamento che prestano, utilizzando un identificativo di un conto di pagamento del pagatore o del beneficiario o qualunque altro identificativo che individui senza ambiguità, e fornisca la localizzazione, del pagatore o del beneficiario. Qualora tali identificativi non siano disponibili, la localizzazione del pagatore o del beneficiario dovrebbe essere determinata mediante un codice identificativo d'azienda del prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore o del beneficiario nei casi in cui i fondi siano trasferiti a un beneficiario senza che sia creato un conto di pagamento a nome del pagatore, qualora i fondi non siano accreditati su un conto di pagamento del beneficiario o qualora non esista un altro identificativo del pagatore o del beneficiario.
- (6) A norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è importante che l'obbligo di un prestatore di servizi di pagamento di conservare e fornire le informazioni relative a un pagamento transfrontaliero sia proporzionato e limitato a quanto è necessario affinché gli Stati membri possano lottare contro la frode in materia di IVA. Inoltre le uniche informazioni relative al pagatore che dovrebbero essere conservate riguardano la sua localizzazione. Per quanto riguarda le informazioni relative al beneficiario e al pagamento stesso, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere tenuti a conservare e a comunicare alle autorità fiscali unicamente le informazioni necessarie a queste ultime per individuare eventuali autori di frodi ed effettuare controlli fiscali. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero pertanto essere tenuti a conservare la documentazione relativa unicamente a tali pagamenti transfrontalieri che con ogni probabilità indicano attività economiche. L'introduzione di un massimale sulla base del numero di pagamenti ricevuti da un beneficiario nel corso di un trimestre civile offrirebbe un'indicazione del fatto che tali pagamenti sono stati ricevuti nell'ambito di un'attività economica, il che escluderebbe i pagamenti a fini non commerciali. Il raggiungimento di tale massimale farebbe scattare per il prestatore di servizi di pagamento gli obblighi di conservazione della documentazione e di comunicazione.
- (7) È possibile che vari prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in un unico pagamento da parte di un pagatore a un beneficiario. Tale pagamento unico può dare luogo a diversi trasferimenti di fondi tra i vari prestatori di servizi di pagamento. È necessario che tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti in un determinato pagamento a meno che non siano soggetti a una specifica esclusione abbiano l'obbligo di conservazione della documentazione e di comunicazione. La documentazione e le comunicazioni in questione dovrebbero contenere dati concernenti il pagamento da parte del pagatore iniziale al beneficiario finale e non i trasferimenti intermedi di fondi tra i prestatori di servizi di pagamento.
- (8) Gli obblighi di conservazione e di comunicazione dovrebbe sorgere non solo qualora un prestatore di servizi di pagamento trasferisca fondi o emetta strumenti di pagamento per il pagatore, ma anche quando un prestatore di servizi di pagamento riceva fondi o espleti attività di convenzionamento delle operazioni di pagamento per conto del beneficiario.
- (9) Gli obblighi previsti dalla presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai prestatori di servizi di pagamento che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (°). Pertanto, quando i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario non sono localizzati in uno Stato membro, sono i prestatori di servizi di pagamento del pagatore che dovrebbero essere soggetti agli obblighi di conservazione e di comunicazione sul pagamento transfrontaliero. Per contro, affinché gli obblighi di conservazione e di comunicazione siano proporzionati, qualora i prestatori di servizi di pagamento sia del pagatore che del beneficiario siano localizzati in uno Stato membro, solo i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbero conservare la documentazione. Ai fini degli obblighi di conservazione e di comunicazione, un prestatore di servizi di pagamento dovrebbe essere considerato localizzato in uno Stato membro quando il suo codice identificativo d'azienda (BIC) o identificativo d'azienda unico si riferisca a tale Stato membro.
- (10) Considerato l'ingente volume di informazioni e la sensibilità delle stesse in termini di protezione dei dati personali, è necessario e proporzionato che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti transfrontalieri per un periodo di tre anni civili al fine di coadiuvare gli Stati membri nella lotta contro le frodi in materia di IVA e nell'individuazione degli autori delle frodi. Tale periodo offre agli Stati membri tempo sufficiente per eseguire controlli efficaci e indagare su sospette frodi a danno dell'IVA o per individuare le frodi in materia di IVA.
- (11) Le informazioni che devono essere conservate dai prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere raccolte e scambiate dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (²) che stabilisce le norme relative alla cooperazione amministrativa e allo scambio di informazioni per lottare contro la frode in materia di IVA.

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).

^(°) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

- (12) Le frodi in materia di IVA rappresentano un problema comune per tutti gli Stati membri, ma i singoli Stati membri non dispongono delle informazioni necessarie a garantire che le norme sull'IVA nel commercio elettronico transfrontaliero siano applicate correttamente o a lottare contro le frodi in materia di IVA nel commercio elettronico transfrontaliero. Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia la lotta contro la frode in materia di IVA, non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri in presenza di un elemento transfrontaliero e in considerazione della necessità di ottenere informazioni dagli altri Stati membri, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (13) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. Le informazioni relative ai pagamenti conservate e fornite in conformità della presente direttiva devono essere trattate unicamente da esperti antifrode delle autorità fiscali entro i limiti di quanto è proporzionato e necessario per conseguire l'obiettivo della presente direttiva, ossia la lotta contro la frode in materia di IVA. La presente direttiva rispetta anche le norme di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
- (14) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e ha espresso un parere il 14 marzo 2019 (9).
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Al capo 4 del titolo XI della direttiva 2006/112/CE è inserita la sezione seguente:

«Sezione 2 bis

Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento

Articolo 243 bis

Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), o una persona fisica o giuridica che beneficia di un'esenzione ai sensi dell'articolo 32 di tale direttiva;
- 2) "servizio di pagamento": una delle attività commerciali di cui all'allegato I, punti da 3 a 6, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 3) "pagamento": fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2366, una operazione di pagamento quale definita all'articolo 4, punto 5, di tale direttiva o una rimessa di denaro quale definita all'articolo 4, punto 22, di tale direttiva;
- 4) "pagatore": un pagatore quale definito all'articolo 4, punto 8, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 5) "beneficiario": un beneficiario quale definito all'articolo 4, punto 9, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 6) "Stato membro di origine": lo Stato membro di origine definito all'articolo 4, punto 1, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 7) "Stato membro ospitante": lo Stato membro ospitante definito all'articolo 4, punto 2, della direttiva (UE) 2015/2366;
- (7) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).
- (8) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 30)
- (9) GU C 140 del 16.4.2019, pag. 4.

- 8) "conto di pagamento": un conto di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 12, della direttiva (UE) 2015/2366;
- 9) "IBAN": l'IBAN quale definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
- 10) "BIC": il BIC quale definito all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 260/2012.

Articolo 243 ter

ΙT

1. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento di conservare una documentazione sufficientemente dettagliata dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento che prestano per ogni trimestre civile al fine di consentire alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare i controlli delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che, in conformità delle disposizioni del titolo V, si considerano avvenute nel territorio di uno Stato membro, allo scopo di conseguire l'obiettivo di lottare contro la frode in materia di IVA.

L'obbligo di cui al primo comma si applica soltanto ai servizi di pagamento prestati per pagamenti transfrontalieri. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

2. L'obbligo cui sono soggetti i prestatori di servizi di pagamento ai sensi del paragrafo 1 si applica quando, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri destinati allo stesso beneficiario.

Il numero dei pagamenti transfrontalieri di cui al primo comma del presente paragrafo sono calcolati in relazione ai servizi di pagamento forniti dal prestatore di servizi di pagamento per Stato membro e per identificativo di cui all'articolo 243 quater, paragrafo 2. Qualora il prestatore di servizi di pagamento disponga di informazioni indicanti che il beneficiario possiede più identificativi, il calcolo è effettuato per beneficiario.

- 3. L'obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica ai servizi di pagamento forniti dai prestatori di servizi di pagamento del pagatore rispetto a qualsiasi pagamento ove almeno uno dei prestatori di servizi di pagamento del beneficiario è localizzato in uno Stato membro, come indicato dal BIC del prestatore di servizi di pagamento o da qualsiasi altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento e la sua localizzazione. Ciononostante, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore include tali servizi di pagamento nel calcolo di cui al paragrafo 2.
- 4. Quando l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di cui al paragrafo 1 è applicabile, la documentazione:
- a) è conservata dal prestatore di servizi di pagamento in formato elettronico per un periodo di tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento;
- b) è messa a disposizione, in conformità dell'articolo 24 ter del regolamento (UE) n. 904/2010, dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento o degli Stati membri ospitanti se il prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine.

Articolo 243 quater

- 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 243 ter, paragrafo 1, secondo comma e fatte salve le disposizioni del titolo V, la localizzazione del pagatore è considerata essere nello Stato membro corrispondente:
- a) all'IBAN del conto di pagamento del pagatore o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il pagatore e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo,
- b) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del pagatore e fornisca la sua localizzazione.
- 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 243 ter, paragrafo 1, secondo comma, la localizzazione del beneficiario è considerata essere nello Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo corrispondente:
- a) all'IBAN del conto di pagamento del beneficiario o a qualsiasi altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e fornisca la sua localizzazione, o in assenza di tale identificativo,
- b) al BIC o ad altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e fornisca la sua localizzazione.

Articolo 243 quinquies

ΙT

- 1. La documentazione che i prestatori di servizi di pagamento devono conservare ai sensi dell'articolo 243 ter contiene le informazioni seguenti:
- a) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
- b) il nome o la denominazione commerciale del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- c) se disponibile, qualsiasi numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
- d) l'IBAN o, se l'IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
- e) il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione qualora il beneficiario riceva fondi senza disporre di un conto di pagamento;
- f) se disponibile, l'indirizzo del beneficiario quale figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- g) i dettagli degli eventuali pagamenti transfrontalieri di cui all'articolo 243 ter, paragrafo 1;
- h) i dettagli degli eventuali rimborsi di pagamenti individuati come relativi ai pagamenti transfrontalieri di cui alla lettera g).
- 2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere g) e h), contengono i dati seguenti:
- a) la data e l'ora del pagamento o del rimborso di pagamento;
- b) l'importo e la valuta del pagamento o del rimborso di pagamento;
- c) lo Stato membro di origine del pagamento ricevuto dal, o a nome del, beneficiario, lo Stato membro di destinazione del rimborso, secondo il caso, e le informazioni utilizzate per determinare l'origine o la destinazione del pagamento o del rimborso di pagamento in conformità dell'articolo 243 quater;
- d) ogni riferimento che individui, senza ambiguità, il pagamento;
- e) se del caso, l'indicazione che il pagamento è disposto nei locali dell'esercente.».
- (*) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
- (**) Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2023. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2024.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo	3
----------	---

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020

IT

Per il Consiglio Il presidente Z. MARIĆ

DIRETTIVA (UE) 2020/285 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2020

che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA.

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio (³) autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare i loro regimi speciali per le piccole imprese in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione. Tuttavia, tali disposizioni sono obsolete e non riducono gli oneri di conformità delle piccole imprese in quanto sono state elaborate per un sistema comune di imposta sul valore aggiunto (IVA) fondato sull'imposizione nello Stato membro di origine.
- (2) Nel suo piano d'azione sull'IVA la Commissione ha annunciato un pacchetto di semplificazione globale per le piccole imprese che intende ridurre i loro oneri amministrativi ed aiutare a creare un contesto fiscale per favorire la loro crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. Tale pacchetto di semplificazione comporta un riesame del regime speciale per le piccole imprese, come illustrato nella comunicazione sul seguito dato al piano d'azione sull'IVA. Il riesame del regime speciale per le piccole imprese costituisce pertanto un elemento importante del pacchetto di riforme indicato nel piano d'azione sull'IVA.
- (3) Per affrontare il problema dell'onere di conformità sproporzionato cui devono far fronte le piccole imprese che beneficiano della franchigia, è opportuno mettere anche a loro disposizione talune misure di semplificazione.
- (4) Il regime speciale per le piccole imprese consente attualmente solo una franchigia da concedere alle imprese stabilite nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta. Tale disposizione ha un impatto negativo sulla concorrenza, nel mercato interno, per le imprese non stabilite in tale Stato membro. Per affrontare questo problema e per evitare ulteriori distorsioni, anche le piccole imprese stabilite in Stati membri diversi da quello in cui è dovuta l'IVA dovrebbero poter beneficiare della franchigia.
- (5) Qualora un soggetto passivo sia sottoposto al regime IVA ordinario nel proprio Stato membro di stabilimento, ma si avvalga della franchigia dall'IVA per le piccole imprese in un altro Stato membro, la detrazione dell'imposta versata a monte dovrebbe riflettere un nesso con le cessioni e prestazioni soggette a imposta del soggetto passivo. Pertanto, qualora tali soggetti passivi effettuino, nel loro Stato membro di stabilimento, acquisti connessi con le cessioni e prestazioni esentate in altri Stati membri, non dovrebbe essere possibile alcuna detrazione dell'IVA versata a monte.

⁽¹) Parere dell'11 settembre 2018 e parere del 15 gennaio 2020 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 283 del 10.8.2018, pag. 35.

^(*) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

- (6) Le piccole imprese possono beneficiare della franchigia unicamente se il loro volume d'affari annuo è inferiore alla soglia applicata dallo Stato membro in cui l'IVA è dovuta. Nel fissare tale soglia gli Stati membri dovrebbero rispettare le norme sulle soglie stabilite dalla direttiva 2006/112/CE. Tali norme, la maggior parte delle quali è stata introdotta nel 1977, non sono più adeguate.
- (7) A fini di semplificazione, alcuni Stati membri sono stati autorizzati ad applicare temporaneamente una soglia superiore a quella autorizzata a norma della direttiva 2006/112/CE. Poiché non è opportuno continuare a modificare le disposizioni generali mediante misure concesse a titolo di deroga, le norme sulle soglie dovrebbero essere aggiornate.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero poter fissare, a livello nazionale, la soglia per la franchigia al livello che ritengono più adatto alle loro condizioni economiche e politiche, fatta salva la soglia massima prevista dalla presente direttiva. A tale riguardo è opportuno chiarire che l'applicazione di soglie differenziate a diversi settori di attività da parte degli Stati membri dovrebbe avvenire sulla base di criteri oggettivi. Qualora un soggetto passivo sia ammesso a beneficiare di una o più soglie settoriali, gli Stati membri dovrebbero garantire che il soggetto passivo possa avvalersi di una sola di tali soglie. Dovrebbero inoltre garantire che le loro soglie non facciano distinzione tra soggetti passivi stabiliti e non stabiliti.
- (9) La soglia del volume d'affari annuo, che è la base per la franchigia messa in atto dal regime speciale previsto dalla presente direttiva, è costituita unicamente dal valore complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da una piccola impresa nello Stato membro in cui è concessa la franchigia. Potrebbero verificarsi distorsioni della concorrenza nel caso in cui un'impresa, non stabilita in detto Stato membro, possa beneficiare di tale franchigia indipendentemente dal volume d'affari che genera in altri Stati membri. Al fine di attenuare queste distorsioni della concorrenza e di salvaguardare le entrate fiscali, solo le imprese il cui volume d'affari annuo nell'Unione è inferiore a una determinata soglia dovrebbero poter beneficiare della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabilite. Le imprese il cui volume d'affari nello Stato membro in cui sono stabilite è al di sotto della soglia nazionale dovrebbero poter continuare a effettuare cessioni e prestazioni esentate in tale Stato membro, indipendentemente dal volume d'affari da esse generato in altri Stati membri, anche se il loro volume d'affari complessivo è superiore alla soglia dell'Unione.
- (10) Al fine di consentire un efficace controllo dell'applicazione della franchigia e far sì che gli Stati membri abbiano accesso alle informazioni necessarie, i soggetti passivi che desiderino avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti dovrebbero essere tenuti a darne previa notifica allo Stato membro in cui sono stabiliti. A fini di semplificazione e riduzione dei costi di conformità, tali soggetti passivi dovrebbero essere identificati da un numero individuale esclusivamente nello Stato membro di stabilimento. È possibile, ma non necessario, che tale numero corrisponda al numero d'identificazione IVA individuale.
- (11) Al fine di assicurare il corretto funzionamento della franchigia, la sua verifica nonché la tempestiva trasmissione delle informazioni, è opportuno stabilire chiaramente gli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti passivi che si avvalgono della franchigia in uno Stato membro in cui non sono stabiliti. In tal modo si dovrebbe consentire ai soggetti passivi conformi di essere liberati da tali obblighi, come pure dall'obbligo di registrazione in Stati membri diversi dallo Stato membro di stabilimento. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia poter richiedere che, laddove non ottemperino agli obblighi di comunicazione specificamente previsti per loro, tali soggetti passivi non stabiliti adempiano agli obblighi generali di registrazione ai fini dell'IVA e di comunicazione previsti dalle leggi nazionali in materia di IVA.
- (12) Al fine di evitare difformità nel calcolo del volume d'affari annuo degli Stati membri utilizzato come riferimento per applicare la franchigia, come pure del volume d'affari annuo nell'Unione, dovrebbero essere specificati gli elementi del volume d'affari da prendere in considerazione.
- (13) Per evitare qualsiasi elusione delle norme relative alla franchigia per le piccole imprese e preservare lo scopo di tale franchigia, un soggetto passivo, stabilito o meno nello Stato membro che concede la franchigia, non dovrebbe poter beneficiare della franchigia se la soglia nazionale ivi stabilita è stata superata nell'anno civile precedente. Per gli stessi motivi, un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro che concede la franchigia non dovrebbe poter beneficiare della franchigia laddove la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione sia stata superata nell'anno civile precedente.

- (14) Al fine di assicurare una transizione graduale delle piccole imprese dalla franchigia all'imposizione, ai soggetti passivi dovrebbe essere consentito di continuare a beneficiare della franchigia per le piccole imprese per un periodo di tempo limitato qualora il loro volume d'affari non superi la soglia di franchigia nazionale oltre una percentuale prestabilita di tale soglia. Poiché il livello delle soglie applicate può variare da Stato membro a Stato membro, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di applicare una delle due percentuali proposte fintanto che l'applicazione di tale percentuale non comporta il superamento di un determinato importo fisso del volume d'affari da parte di un soggetto passivo che beneficia della franchigia. Qualora, nel corso di un anno civile, venga superata la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione, è necessario che la franchigia cessi di applicarsi a partire da quel momento, poiché la funzione della soglia è salvaguardare le entrate.
- (15) Ove si applichi una franchigia, le piccole imprese che se ne avvalgono nello Stato membro di stabilimento dovrebbero almeno avere accesso a una procedura di registrazione IVA entro un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di prorogare tale periodo di tempo in casi specifici, laddove siano necessari controlli approfonditi al fine di prevenire l'evasione o l'elusione fiscale.
- (16) Le piccole imprese che si avvalgono della franchigia nello Stato membro di stabilimento dovrebbero almeno avere accesso a obblighi di comunicazione semplificati.
- (17) Oltre a concedere un'esenzione dall'IVA, i regimi speciali prevedono anche una riduzione decrescente dell'imposta. La riduzione decrescente dell'imposta è fonte di complessità e contribuisce in scarsa misura a ridurre gli oneri di conformità a carico delle piccole imprese. Tale misura dovrebbe pertanto essere soppressa.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero poter concedere ai soggetti passivi il diritto di scegliere tra il regime generale dell'IVA e il regime speciale per le piccole imprese. Qualora il soggetto passivo eserciti tale diritto, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di stabilire le regole e le condizioni dettagliate per l'esercizio di tale scelta.
- (19) La presente direttiva non dovrebbe comportare nuovi obblighi di registrazione o di comunicazione per le piccole imprese che si avvalgono della franchigia solo nello Stato membro di stabilimento.
- (20) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia ridurre gli oneri di conformità delle piccole imprese, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere meglio conseguito a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (21) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (4), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (22) Per garantire il corretto controllo delle misure di semplificazione di cui alla direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, è necessario modificare il regolamento (UE) n. 904/2010 (5) del Consiglio affinché le autorità competenti degli Stati membri abbiano un accesso automatizzato ai dati raccolti presso i soggetti passivi che beneficiano della franchigia dall'IVA per le piccole imprese.
- (23) Affinché le piccole imprese possano accedere facilmente alle disposizioni riguardanti il regime speciale per le piccole imprese in ciascuno Stato membro, tali disposizioni dovrebbero essere pubblicate sul sito web della Commissione.
- (24) Il Comitato delle Regioni ha espresso un parere il 10 ottobre 2018 (6).
- (25) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE e il regolamento (UE) n. 904/2010,

⁽⁴⁾ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

^(°) Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU C 461 del 21.12.2018, pag. 43.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

ΙT

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2006/112/CE

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), il punto i) è sostituito dal seguente:
 - «i) da un soggetto passivo che agisce in quanto tale o da un ente non soggetto passivo, quando il venditore è un soggetto passivo che agisce in quanto tale che non può beneficiare della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284 e che non rientra nelle disposizioni previste all'articolo 33 o 36;»
- 2) l'articolo 139 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
 - «L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 1, non si applica alle cessioni di beni effettuate da soggetti passivi che, all'interno dello Stato membro in cui è effettuata la cessione, beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284.»;
 - b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. L'esenzione prevista all'articolo 138, paragrafo 2, lettera b), non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da soggetti passivi che, all'interno dello Stato membro in cui è effettuata la cessione, beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284.»;
- 3) l'articolo 167 bis è così modificato:
 - a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
 - «Gli Stati membri che applicano il regime opzionale di cui al primo comma fissano, per i soggetti passivi che optano per tale regime nel loro territorio, una soglia basata sul volume di affari annuo del soggetto passivo calcolato a norma dell'articolo 288. Tale soglia non può essere superiore a 2 000 000 EUR o al controvalore in moneta nazionale.»;
 - b) il terzo comma è soppresso;
- 4) all'articolo 169, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) sue operazioni, diverse da quelle esenti a norma dell'articolo 284, relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo
 1, secondo comma, effettuate fuori dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta o assolta, che darebbero diritto a
 detrazione se fossero effettuate in tale Stato membro;»;
- 5) all'articolo 220 bis, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
 - «c) quando il soggetto passivo beneficia della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284.»;
- 6) all'articolo 270, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - «a) il valore totale annuo, al netto dell'IVA, delle sue cessioni di beni e delle sue prestazioni di servizi non deve superare di una somma superiore a 35 000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale l'importo del volume d'affari annuo che funge da riferimento per i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284;»;
- 7) all'articolo 272, paragrafo 1, la lettera d) è soppressa;
- 8) nel titolo XII, capo 1, è inserita la sezione seguente:

«Sezione 1

Definizioni

Articolo 280 bis

Ai fini del presente capo si intende per:

- 1) "volume d'affari annuo nello Stato membro": il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo in tale Stato membro nel corso di un anno civile;
- 2) "volume d'affari annuo nell'Unione": il valore totale annuo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo nel territorio della Comunità nel corso di un anno civile.»;

9) al titolo XII, capo 1, il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:

«Franchigie»;

ΙT

10) l'articolo 282 è sostituito dal seguente:

«Articolo 282

Le franchigie di cui alla presente sezione si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle piccole imprese.»;

- 11) all'articolo 283, paragrafo 1, la lettera c) è soppressa;
- 12) l'articolo 284 è sostituito dal seguente:

«Articolo 284

1. Gli Stati membri possono esentare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi che sono stabiliti in tale territorio e il cui volume d'affari annuo nello Stato membro, attribuibile a tali cessioni e prestazioni, non supera la soglia fissata dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tale esenzione. Tale soglia non supera 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri possono fissare soglie differenziate per i diversi settori di attività sulla base di criteri oggettivi. Nessuna di tali soglie supera tuttavia la soglia degli 85 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale.

Gli Stati membri assicurano che il soggetto passivo ammesso a beneficiare di più soglie settoriali possa avvalersi di una sola di tali soglie.

Le soglie fissate da uno Stato membro non fanno distinzione tra i soggetti passivi stabiliti in tale Stato membro e quelli che non vi sono stabiliti.

- 2. Gli Stati membri che hanno introdotto la franchigia di cui al paragrafo 1 concedono tale franchigia anche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel loro territorio da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) il volume d'affari annuo nell'Unione del soggetto passivo interessato non supera i 100 000 EUR;
- b) il valore delle cessioni e delle prestazioni nello Stato membro in cui il soggetto passivo non è stabilito non supera la soglia applicabile in tale Stato membro per la concessione della franchigia ai soggetti passivi ivi stabiliti.
- 3. In deroga all'articolo 292 *ter*, per avvalersi della franchigia in uno Stato membro in cui non è stabilito, il soggetto passivo:
- a) dà previa notifica allo Stato membro di stabilimento; e
- b) è identificato, ai fini dell'applicazione della franchigia, da un numero individuale esclusivamente nello Stato membro di stabilimento.

Gli Stati membri possono utilizzare il numero d'identificazione IVA individuale già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che derivano per tale soggetto dal sistema interno o applicare la struttura di una partita IVA o qualsiasi altro numero ai fini dell'identificazione di cui al primo comma, lettera b).

Il numero individuale di identificazione di cui al primo comma, lettera b), è contraddistinto dal suffisso "EX", oppure il suffisso "EX" è aggiunto a tale numero.

4. Il soggetto passivo informa preventivamente lo Stato membro di stabilimento, per mezzo di un aggiornamento di una previa notifica, di eventuali modifiche delle informazioni fornite in precedenza in conformità del paragrafo 3, primo comma, comprese l'intenzione di avvalersi della franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati nella previa notifica e la decisione di cessare di applicare il regime di franchigia in uno o più Stati membri in cui tale soggetto passivo non è stabilito.

La cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo alla ricezione delle informazioni fornite dal soggetto passivo oppure, qualora tali informazioni siano ricevute nel corso dell'ultimo mese di un trimestre civile, a partire dal primo giorno del secondo mese del trimestre civile successivo.

5. La franchigia si applica per quanto concerne lo Stato membro in cui il soggetto passivo non è stabilito e in cui tale soggetto passivo intende avvalersi della franchigia conformemente a:

- a) una previa notifica, a partire dalla data in cui lo Stato membro di stabilimento comunica al soggetto passivo il numero individuale di identificazione; o
- b) un aggiornamento di una previa notifica, a partire dalla data in cui lo Stato membro di stabilimento conferma al soggetto passivo il numero in seguito all'aggiornamento effettuato dallo stesso soggetto passivo.

La data di cui al primo comma non è posteriore di oltre 35 giorni lavorativi alla data di ricezione della previa notifica o dell'aggiornamento della previa notifica di cui al paragrafo 3, primo comma, e al paragrafo 4, primo comma, salvo in casi specifici in cui gli Stati membri, al fine di prevenire l'evasione o l'elusione fiscale, possono necessitare di maggiore tempo per svolgere le necessarie verifiche.

- 6. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo di cui al presente articolo è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018.»;
- 13) sono inseriti gli articoli seguenti:

ΙT

«Articolo 284 bis

- 1. La previa notifica di cui all'articolo 284, paragrafo 3, primo comma, lettera a), contiene almeno le informazioni seguenti:
- a) il nome, l'attività, la forma giuridica e l'indirizzo del soggetto passivo;
- b) lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi della franchigia;
- c) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito e in ciascuno degli altri Stati membri nell'anno civile precedente;
- d) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi effettuate nello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito e in ciascuno degli altri Stati membri nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla notifica.

Le informazioni di cui al primo comma, lettera c) del presente paragrafo, sono fornite per ogni anno civile precedente compreso nel periodo di cui all'articolo 288 bis, paragrafo 1, primo comma, per quanto riguarda qualsiasi Stato membro che eserciti la facoltà ivi prevista.

2. Se informa lo Stato membro di stabilimento, in conformità dell'articolo 284, paragrafo 4, della sua intenzione di avvalersi della franchigia in uno o più Stati membri diversi da quelli indicati nella previa notifica, il soggetto passivo non è tenuto a fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui tali informazioni siano già state incluse nelle comunicazioni precedentemente trasmesse a norma dell'articolo 284 ter.

L'aggiornamento della notifica di cui al primo comma comprende il numero individuale di identificazione di cui all'articolo 284, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 284 ter

- 1. Il soggetto passivo che si avvale della franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, in uno Stato membro in cui non è stabilito, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 di detto articolo, comunica allo Stato membro di stabilimento, per ogni trimestre civile, le seguenti informazioni, compreso il numero individuale di identificazione di cui all'articolo 284, paragrafo 3, lettera b):
- a) il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile nello Stato membro di stabilimento, oppure inserisce uno "0" qualora non ne siano state effettuate;
- b) il valore totale delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre civile in ciascuno Stato membro diverso dallo Stato membro di stabilimento, oppure inserisce uno "0" qualora non ne siano state effettuate.
- 2. Il soggetto passivo comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 entro un mese dalla fine del trimestre civile.
- 3. In caso di superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Unione di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), il soggetto passivo informa lo Stato membro di stabilimento entro 15 giorni lavorativi. Contestualmente, il soggetto passivo è tenuto a comunicare il valore delle cessioni e prestazioni di cui al paragrafo 1, effettuate dall'inizio del trimestre civile in corso fino alla data di superamento della soglia del volume d'affari annuo nell'Unione.

Articolo 284 quater

ΙT

- 1. Ai fini dell'articolo 284 bis, paragrafo 1, lettere c) e d), e dell'articolo 284 ter, paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:
- a) i valori sono costituiti dagli importi di cui all'articolo 288;
- b) i valori sono espressi in euro;
- c) qualora lo Stato membro che concede la franchigia applichi soglie differenziate conformemente all'articolo 284, paragrafo 1, secondo comma, il soggetto passivo ha l'obbligo di comunicare separatamente, in relazione a tale Stato membro, il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi per ogni soglia applicabile.

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri che non hanno adottato l'euro possono esigere che i valori siano espressi nelle rispettive valute nazionali. Se le cessioni e prestazioni sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo utilizza il tasso di cambio del primo giorno dell'anno civile. Il cambio è effettuato in base al tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base al tasso del primo giorno successivo di pubblicazione.

2. Lo Stato membro di stabilimento può esigere che le informazioni di cui all'articolo 284, paragrafi 3 e 4, e di cui all'articolo 284 ter, paragrafi 1 e 3, siano comunicate per via elettronica alle condizioni definite da tale Stato membro.

Articolo 284 quinquies

- 1. Il soggetto passivo che si avvale della franchigia in uno Stato membro in cui tale soggetto passivo non è stabilito non è tenuto, riguardo alle cessioni e prestazioni che beneficiano della franchigia in tale Stato membro, a:
- a) identificarsi ai fini dell'IVA a norma degli articoli 213 e 214;
- b) presentare una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 250.
- 2. Il soggetto passivo che si avvale della franchigia nello Stato membro di stabilimento e in qualsiasi Stato membro in cui tale soggetto passivo non è stabilito non è tenuto, per quanto concerne le cessioni e prestazioni che beneficiano della franchigia nello Stato membro di stabilimento, a presentare una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 250.
- 3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualora un soggetto passivo non osservi le norme di cui all'articolo 284 *ter*, gli Stati membri possono esigere che tale soggetto passivo adempia agli obblighi IVA quali quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 284 sexies

Lo Stato membro di stabilimento procede, senza indugio, a disattivare il numero di identificazione di cui all'articolo 284, paragrafo 3, lettera b), oppure, se il soggetto passivo continua ad avvalersi della franchigia in uno o più altri Stati membri, ad adattare le informazioni ricevute a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 e 4, per quanto riguarda lo Stato membro o gli Stati membri interessati nei casi seguenti:

- a) il valore totale delle cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo supera l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a);
- b) lo Stato membro che concede la franchigia ha notificato che il soggetto passivo non può beneficiare della franchigia o la franchigia ha cessato di applicarsi in tale Stato membro;
- c) il soggetto passivo ha comunicato la sua decisione di cessare di applicare la franchigia; o
- d) il soggetto passivo ha comunicato che le sue attività sono cessate, o è in altro modo possibile presumerlo.»;
- 14) gli articoli 285, 286 e 287 sono soppressi;
- 15) l'articolo 288 è sostituito dal seguente:

«Articolo 288

- 1. Il volume d'affari annuo cui si fa riferimento per l'applicazione della franchigia di cui all'articolo 284 è costituito dai seguenti importi al netto dell'IVA:
- a) l'importo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, se fossero soggette a imposizione qualora effettuate da un soggetto passivo che non beneficia della franchigia d'imposta;

- b) l'importo delle operazioni esenti con diritto a detrazione dell'IVA versata nella fase precedente in virtù dell'articolo 110 o 111 o dell'articolo 125, paragrafo 1;
- c) l'importo delle operazioni esenti in virtù degli articoli da 146 a 149 e degli articoli 151, 152 e 153;
- d) l'importo delle operazioni esenti in virtù dell'articolo 138 nei casi in cui si applica la franchigia di cui a tale articolo;
- e) l'importo delle operazioni immobiliari, delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a g), e delle prestazioni di assicurazione e riassicurazione, a meno che tali operazioni non abbiano carattere di operazioni accessorie.
- 2. Le cessioni di beni d'investimento materiali o immateriali di un soggetto passivo non sono prese in considerazione per la determinazione del volume d'affari di cui al paragrafo 1.»;
- 16) è inserito il seguente articolo 288 bis:

«Articolo 288 bis

ΙT

1. Un soggetto passivo, stabilito o meno nello Stato membro che concede la franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, non può beneficiare di tale franchigia per un periodo corrispondente a un anno civile qualora la soglia stabilita conformemente con tale paragrafo sia stata superata nell'anno civile precedente. Lo Stato membro che concede la franchigia può estendere tale periodo a due anni civili.

Se, nel corso di un anno civile, la soglia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, è superata di:

- a) non più del 10 %, il soggetto passivo può continuare a beneficiare della franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, durante tale anno civile;
- b) più del 10 %, la franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, cessa di applicarsi a partire da quel momento.

Fatto salvo il secondo comma, lettere a) e b), gli Stati membri possono fissare un massimale del 25 % oppure consentire al soggetto passivo di continuare a beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 284, paragrafo 1, senza alcun massimale durante l'anno civile in cui avviene il superamento della soglia. Tuttavia, l'applicazione di tale massimale o opzione non può comportare la concessione di una franchigia al soggetto passivo il cui volume d'affari all'interno dello Stato membro che concede la franchigia sia superiore a 100 000 EUR.

In deroga al secondo e terzo comma, gli Stati membri possono decidere che l'esenzione di cui all'articolo 284, paragrafo 1, cessa di applicarsi a decorrere dal momento in cui avviene il superamento della soglia conformemente con tale paragrafo.

2. Un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro che concede la franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, non può beneficiare di tale franchigia qualora la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), sia stata superata nell'anno civile precedente.

Se, nel corso di un anno civile, si supera la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), la franchigia di cui all'articolo 284, paragrafo 1, concessa a un soggetto passivo non stabilito in un altro Stato membro che concede la franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento.

- 3. Il corrispondente valore in moneta nazionale dell'importo di cui al paragrafo 1 è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il 18 gennaio 2018.»;
- 17) all'articolo 290, la seconda frase è sostituita dalla seguente:
 - «Gli Stati membri possono stabilire le modalità e condizioni di applicazione di tale opzione.»;
- 18) gli articoli 291 e 292 sono soppressi;
- 19) nel titolo XII, capo 1, è inserita la sezione seguente:

«Sezione 2 bis

Semplificazione degli obblighi per le piccole imprese che beneficiano della franchigia

Articolo 292 bis

Ai fini della presente sezione per "piccola impresa che beneficia della franchigia" si intende un soggetto passivo che beneficia della franchigia nello Stato membro in cui l'IVA è dovuta a norma dell'articolo 284, paragrafi 1 e 2.

Articolo 292 ter

IT

Fatto salvo l'articolo 284, paragrafo 3, gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia stabilite nel loro territorio, e che si avvalgono della franchigia solo in tale territorio, dall'obbligo di dichiarare l'inizio della loro attività a norma dell'articolo 213 e dall'obbligo di essere identificate tramite un numero individuale a norma dell'articolo 214, salvo se tali imprese effettuano le operazioni di cui all'articolo 214, lettere b), d) o e).

Qualora non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma, gli Stati membri mettono in atto una procedura per l'identificazione di tali piccole imprese mediante un numero individuale. La procedura di identificazione ha una durata non superiore a 15 giorni lavorativi, salvo casi specifici in cui gli Stati membri, al fine di prevenire l'evasione o l'elusione fiscale, possono necessitare di maggiore tempo per svolgere le necessarie verifiche.

Articolo 292 quater

Gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia stabilite nel loro territorio, e che si avvalgono della franchigia esclusivamente in tale territorio, dall'obbligo di presentare una dichiarazione IVA a norma dell'articolo 250.

Qualora non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma, gli Stati membri autorizzano tali piccole imprese che beneficiano della franchigia a presentare una dichiarazione IVA semplificata a copertura del periodo di un anno civile. Le piccole imprese che beneficiano della franchigia possono tuttavia optare per l'applicazione del periodo di imposta fissato in conformità dell'articolo 252.

Articolo 292 quinquies

Gli Stati membri possono dispensare le piccole imprese che beneficiano della franchigia da alcuni o da tutti gli obblighi di cui agli articoli da 217 a 271.»;

- 20) nel titolo XII, capo 1, la sezione 3 è soppressa;
- 21) all'articolo 314, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo benefici della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284 e riguardi un bene d'investimento;»;
- 22) all'articolo 334, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) un altro soggetto passivo, qualora la cessione del bene da parte di quest'ultimo, effettuata in virtù di un contratto di commissione per la vendita, benefici della franchigia per le piccole imprese prevista all'articolo 284 e riguardi un bene d'investimento;».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010

Il regolamento (UE) n. 904/2010 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 17 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
 - «g) le informazioni che raccoglie a norma dell'articolo 284, paragrafi 3 e 4, e dell'articolo 284 ter della direttiva 2006/112/CE.»;
 - b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
 - «2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i dettagli tecnici relativi alla ricerca automatizzata delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;
- 2) all'articolo 21 è inserito il paragrafo seguente:
 - «2 ter. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera g), sono accessibili almeno i dati seguenti:
 - a) i numeri individuali di identificazione dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia attribuiti dallo Stato membro che fornisce le informazioni;

- b) il nome, l'attività, la forma giuridica e l'indirizzo dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia identificati dal numero individuale di identificazione di cui alla lettera a);
- c) lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia;
- d) la data in cui la franchigia ha iniziato ad applicarsi al soggetto passivo in uno o più Stati membri;
- e) le informazioni di cui all'articolo 284 bis, paragrafo 1, primo comma, lettere c) e d), della direttiva 2006/112/CE;
- f) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, per trimestre civile, effettuate da ciascun soggetto passivo titolare di un numero individuale di identificazione di cui alla lettera a) nello Stato membro in cui il soggetto passivo è stabilito;
- g) il valore totale delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, per trimestre civile, effettuate da ciascun soggetto passivo titolare di un numero individuale di identificazione di cui alla lettera a) in ciascuno degli Stati membri diversi da quello in cui il soggetto passivo è stabilito;
- h) la data in cui il volume d'affari annuo nell'Unione del soggetto passivo ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE;
- i) la data in cui prende effetto la decisione del soggetto passivo di cessare volontariamente di avvalersi della franchigia e lo Stato membro o gli Stati membri in cui la cessazione prende effetto;
- j) la data di cessazione delle attività del soggetto passivo e lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

I valori di cui al primo comma, lettere da e) a g), sono indicati distintamente per ciascuna soglia applicabile a norma dell'articolo 284, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.»;

- 3) all'articolo 31 è inserito il paragrafo seguente:
 - «2 bis. Ciascuno Stato membro fornisce con mezzi elettronici la conferma che il soggetto passivo cui è stato attribuito il numero individuale di identificazione di cui all'articolo 284, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE è una piccola impresa che beneficia della franchigia. La conferma identifica lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo si avvale della franchigia.»;
- 4) all'articolo 32, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - «1. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione pubblica sul suo sito internet i dettagli delle disposizioni, approvate da ciascuno Stato membro, che recepiscono l'articolo 167 bis, il titolo XI, capo 3, e il titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE.»;
- 5) è inserito il seguente capo X bis:

«CAPO X bis

Disposizioni riguardanti il regime speciale di cui al titolo XII, capo 1, della direttiva 2006/112/CE

Articolo 37 bis

- 1. Lo Stato membro di stabilimento trasmette le seguenti informazioni, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli Stati membri che concedono la franchigia entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui tali informazioni diventano disponibili:
- a) per quanto riguarda i soggetti passivi che hanno dato una previa notifica o fornito un aggiornamento di una notifica ai sensi dell'articolo 284, paragrafo 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE, le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettere a e d), del presente regolamento;
- b) per quanto riguarda i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo nell'Unione ha superato l'importo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2 *ter*, lettere a e h), del presente regolamento;
- c) per quanto riguarda i soggetti passivi che non hanno osservato le norme di cui all'articolo 284 ter della direttiva 2006/112/CE, l'indicazione di tale mancata osservanza e le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ter, lettera a, del presente regolamento.
- 2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.

Articolo 37 ter

IT

- 1. Prima di identificare il soggetto passivo o di confermarne il numero individuale di identificazione, lo Stato membro a cui il soggetto passivo ha dato una previa notifica o fornito un aggiornamento successivo in conformità dell'articolo 284, paragrafi 3 o 4, della direttiva 2006/112/CE calcola, sulla base del valore totale delle cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo, se nell'anno civile in corso o in quello precedente non sia stata superata la soglia del volume d'affari annuo nell'Unione di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva.
- 2. Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento lo Stato membro che concede la franchigia conferma, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, sulla base del valore totale delle cessioni e prestazioni comunicate dal soggetto passivo, che nell'anno civile in corso non è stata superata la soglia del volume d'affari annuo di cui all'articolo 284, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e che le condizioni di cui all'articolo 288 bis, paragrafo 1, di tale direttiva sono soddisfatte.
- 3. Lo Stato membro che concede la franchigia comunica senza indugio, con mezzi elettronici, alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento la data in cui il soggetto passivo ha cessato di poter beneficiare della franchigia ai sensi dell'articolo 288 bis, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE.
- 4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità tecniche, compreso un messaggio elettronico comune, per le comunicazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58, paragrafo 2.».

Articolo 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della presente direttiva. Essi comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2025.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dall'articolo 1 della presente direttiva.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.

Articolo 5

Indirizzi

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2020

Per il Consiglio Il presidente Z.MARIC II

(Atti non legislativi)

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2020/286 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2020

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in occasione della sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti sull'aggiunta di una sostanza all'elenco di sostanze nella tabella I della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 («convenzione»), è entrata in vigore l'11 novembre 1990 ed è stata conclusa dall'Unione mediante decisione 90/611/CEE del Consiglio (¹).
- (2) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafi da 2 a 7, della convenzione, possono essere aggiunte sostanze alle tabelle della convenzione in cui sono elencati i precursori di droghe.
- (3) Nel corso della sua sessantatreesima sessione che si terrà a Vienna dal 2 al 6 marzo 2020, la commissione Stupefacenti dovrebbe decidere in merito all'aggiunta di una sostanza alla tabella I della convenzione.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto la decisione avrà effetti giuridici nell'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio (²) e il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (²).
- (5) Secondo la valutazione dell'INCB, la sostanza metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA) è frequentemente usata per la fabbricazione illecita di anfetamine e metanfetamine. Vi sono prove che il volume e la portata della fabbricazione illecita di tali stupefacenti e sostanze psicotrope provochino gravi problemi sociali o di salute pubblica, il che giustifica il collocamento del metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA) sotto il controllo internazionale. La fabbricazione illecita di anfetamine e metanfetamine causa significativi problemi di salute pubblica e di ordine sociale nell'Unione. Con frequenza e quantitativi crescenti si registrano incidenti legati al traffico di metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA) e i gruppi della criminalità organizzata nell'Unione esportano anfetamine e metanfetamine verso paesi terzi.

⁽¹) Decisione 90/611/CEE del Consiglio del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

(6) È opportuno che la posizione dell'Unione sia espressa congiuntamente dagli Stati membri dell'Unione che sono membri della commissione Stupefacenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

IT

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla sessantatreesima sessione della commissione Stupefacenti è di aggiungere la sostanza metil *alfa*-fenilacetoacetato (MAPA) nella tabella I della convenzione.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri della commissione Stupefacenti esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2020

Per il Consiglio Il presidente D. HORVAT

DECISIONE (UE) 2020/287 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 3, 6 e 16, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, e le proposte di autorizzazione per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ΙT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 97/836/CE del Consiglio (¹) l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con decisione 2000/125/CE del Consiglio (²) l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
- (3) A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare, a seconda dei casi, le proposte di modifica dei regolamenti UN adottati ai sensi dell'accordo del 1958 riveduto («regolamenti delle Nazioni Unite») nn. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (Global Technical Regulations GTR) nn. 3, 6 e 16, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.5, e le proposte di autorizzazione per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla determinazione della potenza dei veicoli elettrici (Determination of Electrified Vehicle Power DEVP).
- (4) Il WP.29, nella 180ª sessione del Forum mondiale che si svolgerà dal 10 al 12 marzo 2020, è chiamato ad adottare gli atti suddetti in relazione alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche uniformi per l'armonizzazione dei regolamenti tecnici UN e dei GTR per i veicoli a motore, gli accessori ele parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel WP.29 riguardo all'adozione di proposte di regolamenti UN, poiché tali regolamenti vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione nel settore dell'omologazione dei veicoli.

⁽¹) Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

⁽²⁾ Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

- (6) La direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (³) ha sostituito i sistemi di omologazione degli Stati membri con una procedura di omologazione dell'Unione e ha istituito un quadro armonizzato recante le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche generali per tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale direttiva ha integrato i regolamenti UN nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione. Dopo l'adozione della direttiva 2007/46/CE, i regolamenti delle UN sono stati progressivamente incorporati nella legislazione dell'Unione.
- (7) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici occorre modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti UN nn. 10, 26, 28, 46, 48, 51, 55, 58, 59, 62, 79, 90, 106, 107, 110, 117, 121, 122, 128, 144, 148, 149, 150, 151 e 152. Occorre inoltre modificare alcune disposizioni dei GTR nn. 3, 6 e 16. Occorre infine adottare le modifiche della risoluzione consolidata R.E.5 e le autorizzazioni per l'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 e per l'elaborazione di un nuovo GTR sulla DEVP.
- (8) Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2020/25 del WP.29 riguarda una proposta di supplemento 2 al regolamento UN n. 144 (sistemi di chiamata di emergenza in caso di incidente) che non è pronta per una votazione in seno al WP.29.
- (9) Il documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2020/2 del WP.29 riguarda una proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 08 del regolamento UN n. 9 (rumorosità dei veicoli a tre ruote). Poiché l'Unione non sta applicando le disposizioni uniformi del regolamento delle Nazioni Unite n. 9, non è necessario stabilire una posizione dell'Unione sulla proposta ECE/TRANS/WP.29/2020/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 180ª sessione del WP.29, che si terrà dal 10 al 12 marzo 2020, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 180ª sessione del WP.29, che si terrà dal 10 al 12 marzo 2020, è quella di votare contro la proposta di supplemento 2 al regolamento UN n. 144 (sistemi di chiamata di emergenza in caso di incidente, documento di lavoro ECE/TRANS/WP.29/2020/25).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2020

Per il Consiglio Il presidente D. HORVAT

⁽³⁾ Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Regolamento n.	Titolo del punto all'ordine del giorno	Riferimento del documento (1)
10	Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 06 del regolamento UN n. 10 (compatibilità elettromagnetica)	ECE/TRANS/WP.29/2020/30
26	Proposta di serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 26 (sporgenze esterne delle autovetture)	ECE/TRANS/WP.29/2020/26
26	Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 26 (sporgenze esterne delle autovetture)	ECE/TRANS/WP.29/2020/15
28	Proposta di supplemento 6 alla serie originale di modifiche del regolamento UN n. 28 (dispositivi di segnalazione acustica)	ECE/TRANS/WP.29/2020/3
46	Proposta di supplemento 7 alla serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 46 (dispositivi per la visione indiretta)	ECE/TRANS/WP.29/2020/16
46	Proposta di supplemento 8 alla serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 46 (dispositivi per la visione indiretta)	ECE/TRANS/WP.29/2020/17
48	Proposta di una nuova serie 07 di modifiche del regolamento UN n. 48 (installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa)	ECE/TRANS/WP.29/2020/36, WP.29-180-07
51	Proposta di supplemento 6 alla serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 51 (rumorosità dei veicoli delle categorie M e N)	ECE/TRANS/WP.29/2020/4
55	Proposta di serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 55 (dispositivi e componenti di accoppiamento meccanico)	ECE/TRANS/WP.29/2020/27
58	Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 58 (dispositivi di protezione antincastro posteriore)	ECE/TRANS/WP.29/2020/19
59	Proposta di una nuova serie 03 di modifiche del regolamento UN n. 59 (dispositivi silenziatori di ricambio)	ECE/TRANS/WP.29/2020/7
62	Proposta di serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 62 (antifurto per ciclomotori/motocicli)	ECE/TRANS/WP.29/2020/28
79	Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 03 del regolamento UN n. 79 (sterzo)	ECE/TRANS/WP.29/2020/11
90	Proposta di supplemento 5 alla serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 90 (ricambi per freni)	ECE/TRANS/WP.29/2020/8
106	Proposta di supplemento 18 alla serie originale di modifiche del regolamento UN n. 106 (pneumatici per veicoli agricoli)	ECE/TRANS/WP.29/2020/5
107	Proposta di supplemento 9 alla serie di modifiche 06 del regolamento UN n. 107 (veicoli delle categorie M2 e M3)	ECE/TRANS/WP.29/2020/12

ALLEGATO

dell'Unione europea

Regolamento n.	Titolo del punto all'ordine del giorno	Riferimento del documento (1)
107	Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 07 del regolamento UN n. 107 (veicoli delle categorie M ₂ e M ₃)	ECE/TRANS/WP.29/2020/13
107	Proposta di supplemento 3 alla serie di modifiche 08 del regolamento UN n. 107 (veicoli delle categorie M2 e M3)	ECE/TRANS/WP.29/2020/14
110	Proposta di supplemento 1 alla serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 110 (veicoli che utilizzano GNC e GNL)	ECE/TRANS/WP.29/2020/20
110	Proposta di supplemento 2 alla serie di modifiche 04 del regolamento UN n. 110 (veicoli che utilizzano GNC e GNL)	ECE/TRANS/WP.29/2020/21
117	Proposta di supplemento 11 alla serie di modifiche 02 del regolamento UN n. 117 (resistenza al rotolamento, rumorosità di rotolamento e aderenza sul bagnato degli pneumatici)	ECE/TRANS/WP.29/2020/6
121	Proposta di supplemento 4 alla serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 121 (identificazione dei comandi, delle spie e degli indicatori)	ECE/TRANS/WP.29/2020/22
122	Proposta di supplemento 6 al regolamento UN n. 122 (impianti di riscaldamento)	ECE/TRANS/WP.29/2020/23
128	Proposta di supplemento 10 alla versione originale del regolamento UN n. 128	ECE/TRANS/WP.29/2020/31
144	Proposta di supplemento 1 al regolamento UN n. 144 (sistemi di chiamata di emergenza in caso di incidente)	ECE/TRANS/WP.29/2020/24
144	Proposta di serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 144 (sistemi di chiamata di emergenza in caso di incidente)	ECE/TRANS/WP.29/2020/29
148	Proposta di supplemento 2 alla serie originale del regolamento UN n. 148 relativo ai dispositivi di segnalazione luminosa	ECE/TRANS/WP.29/2020/32
149	Proposta di supplemento 2 alla serie originale del regolamento UN n. 149 relativo ai dispositivi di illuminazione della strada	ECE/TRANS/WP.29/2020/33
150	Proposta di supplemento 2 alla serie originale del regolamento UN n. 150 relativo ai dispositivi catadiottrici	ECE/TRANS/WP.29/2020/34
151	Proposta di supplemento 1 al regolamento UN n. 151 (sistemi di monitoraggio degli angoli morti)	ECE/TRANS/WP.29/2020/18, WP.29-180-05
152	Proposta di supplemento 1 al regolamento UN n. 152 [dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) per veicoli delle categorie M_1 e N_1]	ECE/TRANS/WP.29/2020/9
152	Proposta di serie di modifiche 01 del regolamento UN n. 152 [dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS) per veicoli delle categorie M_1 e N_1]	ECE/TRANS/WP.29/2020/10

 $[\]label{thm:condition} \ensuremath{\text{(')}} \ensuremath{\text{Tutti i documenti indicati nella tabella sono disponibili all'indirizzo seguente: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2020.html.} \\$

Gazzetta
ufficiale
dell'Unione
europea

GTR n.	Titolo del punto all'ordine del giorno	Riferimento del documento
3	Proposta di modifica 4 del GTR n. 3 (frenatura dei motocicli)	ECE/TRANS/WP.29/2020/47
	Proposta di relazione tecnica per la modifica 4 del GTR n. 3 (frenatura dei motocicli)	ECE/TRANS/WP.29/2020/48
	Autorizzazione all'elaborazione di modifiche del GTR n. 3	ECE/TRANS/WP.29/AC.3/47
6	Proposta di modifica 2 del GTR n. 6 (vetrature di sicurezza)	ECE/TRANS/WP.29/2020/43
	Proposta di relazione tecnica per la modifica 2 del GTR n. 6 (vetrature di sicurezza)	ECE/TRANS/WP.29/2020/44
	Autorizzazione all'elaborazione di modifiche del GTR n. 6	ECE/TRANS/WP.29/AC.3/52
6	Proposta di modifica 3 del GTR n. 6 (vetrature di sicurezza)	ECE/TRANS/WP.29/2020/45
	Proposta di relazione tecnica per la modifica 3 del GTR n. 6 (vetrature di sicurezza)	ECE/TRANS/WP.29/2020/46
	Autorizzazione all'elaborazione di una modifica del GTR n. 6	ECE/TRANS/WP.29/AC.3/52
16	Proposta di modifica 2 del GTR n. 16 (pneumatici)	ECE/TRANS/WP.29/2020/41
	Proposta di relazione tecnica per la modifica 2 del GTR n. 16 (pneumatici)	ECE/TRANS/WP.29/2020/42
	Autorizzazione all'elaborazione di modifiche del GTR n. 16	ECE/TRANS/WP.29/A- C.3/48/Rev.1

Risoluzione n.	Titolo del punto all'ordine del giorno	Riferimento del documento	
R.E.5	Proposta di modifica 5 della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose (R.E.5)	ECE/TRANS/WP.29/2020/37	

Varie	Titolo del punto all'ordine del giorno	Riferimento del documento
	Autorizzazione all'elaborazione di una modifica del GTR n. 6 (vetrature di sicurezza)	ECE/TRANS/WP.29/AC.3/55
		ECE/TRANS/WP.29/A- C.3/53/Rev.1

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica) ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



